



Regolamento

Prestazione complementare comunale

Regolamento comunale

Art. 1 Generalità - Scopo

Al fine di migliorare le condizioni di vita degli anziani, dei superstiti e degli invalidi, in particolari condizioni di disagio, il Comune di Collina d'Oro istituisce un aiuto complementare comunale.

Art. 2 Beneficiari

La prestazione complementare comunale è concessa di regola a tutti i cittadini domiciliati nel Comune che:

- a) beneficiano della prestazione complementare cantonale AVS o AI;
- b) beneficiano di una rendita dell'AVS oppure di una rendita o di un assegno per invalidi senza aiuto dell'AI e che non soddisfano le condizioni stabilite dagli articoli 3 e 4 dal presente regolamento ma che rientrano nell'art. 12.

Art. 3 Limiti di reddito

La prestazione complementare comunale è concessa se il reddito annuo determinante non raggiunge i limiti e le condizioni fissate dall'Istituto delle assicurazioni sociali per la prestazione complementare cantonale.

Art. 4 Limiti di sostanza

La prestazione complementare comunale è concessa se la sostanza non supera i limiti e le condizioni fissate dall'Istituto delle assicurazioni sociali per la prestazione complementare cantonale.

Art. 5 Reddito determinante

Il reddito computabile è definito dalle condizioni fissate dall'Istituto delle assicurazioni sociali per la prestazione complementare cantonale.



Art. 6 **Cittadini stranieri**

Per i cittadini stranieri, se dimoranti nel comune da almeno 3 anni, la prestazione complementare comunale è concessa se adempiono le condizioni fissate dall'Istituto delle assicurazioni sociali per la prestazione complementare cantonale.

Art. 7 **Prestazioni**

La prestazione complementare comunale comporta il versamento di un importo annuo di:

- a CHF 2'000.- per persone sole
- CHF 3'000.- per coniugi
- CHF 1'000.- per orfani
- b CHF 1'000.- per persone sole ospiti di case per anziani o altri istituti
- CHF 1'500.- per coniugi ospiti di case per anziani o altri istituti.

Nel caso di coniugi di cui uno è ospite di case per anziani o altri istituti la prestazione viene calcolata separatamente per ogni coniuge.

Per il diritto al versamento viene considerata la situazione al 1 maggio rispettivamente 1 novembre. Non vengono effettuati pro rata.

Art. 8 **Versamento**

La prestazione complementare comunale è versata, a scadenze semestrali, la prima rata entro il 31 maggio e la seconda entro il 30 novembre.

Art. 9 **Garanzia**

La prestazione complementare comunale non può essere ceduta, costituita in pegno, né soggetta ad esecuzione forzata.

La prestazione complementare comunale è sospesa se per effetto della sua concessione altri enti avessero a ridurre le loro prestazioni.

Art. 10 **Restituzione**

La prestazione complementare comunale indebitamente riscossa deve essere restituita dal beneficiario o dai suoi eredi.

Art. 11 **Domanda - Formalità**

Per i beneficiari indicati all'art. 2 lett. a la prestazione complementare comunale è versata d'ufficio.

Per le persone indicate all'art. 2 lett. b sono legittimati a presentare domanda l'interessato, i familiari, il rappresentante legale come pure terzi che assistono regolarmente l'interessato e che ne hanno durevolmente cura.



Art. 12 **Casi particolari**

Al Municipio è concessa la facoltà di concedere la prestazione complementare comunale qualora la decisione di complementare cantonale risulta negativa per una differenza annua tra entrate e uscite pari a CHF 3'000, che corrispondono alla differenza tra entrate e uscite totali annue della persona calcolata in base ai parametri di calcolo della complementare cantonale e corrisponde alla cifra indicata nella decisione di complementare cantonale AVS.

Le richieste dovranno essere presentate semestralmente entro il 1 aprile rispettivamente 1 ottobre, corredate da una completa documentazione e subordinate ad un rifiuto della prestazione complementare cantonale, non più vecchia di un anno.

Art. 13 **Ricorso**

Contro le decisioni municipali in applicazione del presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dall'intimazione della decisione municipale.

Art. 14 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato e abroga il Regolamento Prestazione complementare comunale del 2005 (RC23 01-2005).

Approvato dal Consiglio Comunale con RCC 005 del 17.02.2014

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente
Federico Ercegovich

Il Segretario
Pietro Balerna

Gli scrutatori
Lorenzo Balmelli
Frischkopf Pascal



Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 45 giorni

Per il Municipio

Il Sindaco
Sabrina Romelli

Il Segretario
Pietro Balerna

Approvato dalla Sezione Enti Locali, per delega di competenza del Consiglio di Stato,
Inc. N° 160 – RE 12718 del 15.05.2014.